



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. GIUSEPPE ALOISIO	Presidente
dott. TOMMASO BRANCATO	Consigliere
dott. ROMEO PALMA	Consigliere
dott. VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott. GUIDO PETRIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 40/A/2020

nel giudizio d'appello in materia pensionistica iscritto al n. **6315/PM** del registro di segreteria, promosso dall'**I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P.**, difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Norrito (con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale dell'I.N.P.S. di Palermo),

avverso **omissis**, nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis*, in via *omissis*, difeso dagli avvocati Elena Pettinau del foro di Cagliari e Francesco Grandinetti del foro di Palermo (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Grandinetti, in via Ricasoli, n.3, Palermo),

per ottenere la riforma della sentenza n.730/2019, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana

in data 16.10.2019;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 16 luglio 2020 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, l'avv. Norrito per l'I.N.P.S. e l'avv. Maria Teresa Parrino (su delega degli avvocati Pettinau e Grandinetti) per il sig. *omissis*.

FATTO

Con ricorso inoltrato alla Sezione di primo grado in data 3.8.2018, *omissis* (ex sottufficiale dell'Esercito, collocato in quiescenza, con decorrenza dal 29.1.2015, con un'anzianità di servizio utile pari complessivamente ad anni 36 e mesi 10) impugnava il decreto concessivo della pensione d'inabilità, che gli era stato trasmesso dall'I.N.P.S. con nota del 30.9.2015.

In particolare, dopo aver evidenziato d'avere diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, alla liquidazione della pensione con il "sistema misto retributivo-contributivo", in quanto alla data del 31.12.1995 egli era in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, l' *omissis* lamentava che, in sede di calcolo della "quota retributiva", ossia di quella riferita alle anzianità maturate sino al 31.12.1995 (ammontanti, nel caso di specie, ad anni 15, mesi 4 e giorni 22), non fosse stato correttamente applicato l'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, il quale dispone, al 1° comma, che: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile" ed, al 2° comma, che: "La percentuale di cui sopra è aumentata dell'1,80%

per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Risultava, infatti, che l'I.N.P.S., in sede di calcolo della “quota retributiva”, rapportata all'anzianità utile di anni 15, mesi 4 e giorni 22, concretamente posseduta dall' *omissis* al 31.12.1995, aveva applicato l'aliquota del 35%, analogamente a quanto previsto, per i casi d'anzianità pari ad anni 15, nei riguardi degli impiegati civili dello Stato dall'art. 44 del D.P.R. n.1092/1973.

Sulla scorta di vari precedenti giurisprudenziali favorevoli alla sua tesi, l' *omissis* chiedeva, quindi, che la “quota retributiva” della sua pensione fosse rideterminata, con riferimento alla data del 31.12.1995, mediante l'applicazione dell'aliquota fissa del 44%, considerato che quanto statuito dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973 costituirebbe una regola generale, come tale valida anche per il computo della quota retributiva delle “pensioni miste” spettanti a tutti i militari, indipendentemente dall'epoca di cessazione dal servizio e dalla sussistenza di altri presupposti.

* * * * *

Con la sentenza n.730/2019 il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall' *omissis*, riconoscendo il diritto del medesimo ad ottenere la rideterminazione della pensione con l'applicazione, relativamente al computo della “quota retributiva”, ossia di quella rapportata alle anzianità maturate sino al 31.12.1995, dell'aliquota fissa del 44%, di cui all'art. 54, 1° comma, del D.P.R. n.1092/1973.

A tal proposito, il Giudice di primo grado ha sostenuto che, pur in presenza di una giurisprudenza non univoca, era da ritenersi

preferibile l'opzione interpretativa secondo cui, nei casi d'anzianità utile ricompresa, alla data del 31.12.1995, tra i 15 ed i 20 anni, l'aliquota per il calcolo della "quota retributiva" delle pensioni spettanti a tutti i militari (anche se cessati dal servizio in epoca successiva e con anzianità complessive ben maggiori di venti anni) andrebbe individuata necessariamente in quella fissa del 44%, indicata nel suddetto art. 54, 1° comma, che costituirebbe norma suscettibile di applicazione generalizzata non soltanto nel sistema "retributivo puro", in cui era stata originariamente formulata, ma anche nel sistema di liquidazione delle "pensioni miste", introdotto dall'art. 1, comma 12, della L. n.335/1995.

* * * * *

Avverso la sentenza n.730/2019 ha proposto appello l'I.N.P.S., chiedendone l'integrale riforma, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente individuato ed applicato la normativa per il calcolo della "quota retributiva" della "pensione mista", spettante ad un militare, come l' *omissis*, in possesso, alla data del 31.12.1995, di un'anzianità ricompresa tra i quindici ed i venti anni, non tenendo conto delle fondamentali circostanze concernenti la cessazione dal servizio dell' *omissis* in epoca notevolmente successiva al 31.12.1995 nonché il possesso, all'epoca del definitivo collocamento in congedo, di un'anzianità complessiva ben maggiore di venti anni.

A tal proposito, l'I.N.P.S. ha sostenuto che l'art. 54, 1° comma, del D.P.R. n.1092/1973, entrato in vigore quando per il calcolo delle pensioni esisteva solamente il "sistema retributivo puro", non può

essere letto isolatamente bensì in combinato disposto con gli artt. 52 e 44 del medesimo D.P.R. nonché alla luce delle fondamentali innovazioni introdotte dalla L. n.335/1995, la quale, con decorrenza dall'1.1.1996, ha previsto, per tutti i soggetti che alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'anzianità inferiore ai 18 anni, un sistema di calcolo "misto" della pensione, comportante (v. l'art. 1, comma 12) la sommatoria di una "quota retributiva", rapportata alle anzianità effettivamente acquisite al 31.12.1995, e di una "quota contributiva", riferita alle anzianità maturate in epoca successiva.

In tale peculiare contesto, dunque, secondo l'I.N.P.S.:

da un lato, può sostenersi che l'art. 44 del D.P.R. n.1092/1973 (il quale dispone che: "La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile; detta percentuale è aumentata dell'1,80% per ogni ulteriore anno di servizio utile, sino a raggiungere il massimo dell'80%"), benchè espressamente riferito al computo delle pensioni in favore dei dipendenti civili dello Stato, costituisca un parametro normativo avente valenza generale e, come tale, applicabile per il calcolo, in base al "sistema retributivo", anche delle pensioni spettanti ai militari;

da un altro lato, deve affermarsi che l'individuazione dell'esatta portata applicativa dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973 (il quale dispone che: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile") non può affatto prescindere da

quanto si desume dall'art. 52, il quale, al 1° comma, prevede che: "L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo", ed, al 3° comma, stabilisce che: "L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo".

In pratica, secondo l'I.N.P.S., l'aliquota fissa del 44% costituisce quella minima da applicarsi, con funzione essenzialmente perequativa, nei casi di anzianità utili ammontanti complessivamente tra i 15 anni ed i 20 anni, esclusivamente in favore di quei militari che siano stati definitivamente posti in congedo con anzianità ricomprese in quell'arco e che lo siano stati per ragioni (inabilità fisica, raggiungimento dei limiti d'età ecc.) non dipendenti dalla loro volontà, dato che, nelle ipotesi di cessazione dal servizio per cause diverse da queste ultime (dimissioni, decadenza, perdita del grado per motivi disciplinari), l'accesso alla pensione risulta normativamente precluso ai soggetti aventi un'anzianità inferiore ai venti anni.

In altri termini, la disposizione di cui all'art. 54, comma 1, essendo stata introdotta al fine di assicurare un "congruo trattamento pensionistico minimo", da calcolarsi con il "sistema retributivo puro", ai militari costretti a lasciare il servizio con un'anzianità inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista, non può ritenersi

applicabile “tout court” a quei militari che siano, invece, cessati dal servizio con un’anzianità ben superiore ai venti anni e ciò anche se, sopravvenuta la normativa di cui alla L. n.335/1995, essi siano divenuti destinatari del “sistema misto retributivo-contributivo”, in cui la prima quota di pensione, rapportata alle anzianità utili acquisite anteriormente al 31.12.1995, va calcolata in conformità alle previgenti norme del “sistema retributivo”.

L’I.N.P.S. ha, quindi, affermato che non vi sarebbe alcuna valida e razionale ragione giuridica per applicare la normativa, chiaramente speciale e di favore, di cui all’art. 54, comma 1 (che prevede l’aliquota fissa del 44% per le anzianità ricomprese tra i 15 ed i 20 anni, vantate da militari che siano stati definitivamente congedati), anche per il computo della “quota retributiva” delle “pensioni miste” spettanti a quei militari che siano cessati dal servizio con anzianità complessivamente ben superiori ai venti anni (come l’ *omissis*, che, alla data del 29.1.2015, possedeva un’anzianità utile ammontante ad anni 36 e mesi 10).

Nei confronti di costoro, quindi, il calcolo della “quota retributiva” dovrebbe essere effettuato sulla base di un’aliquota commisurata all’effettivo numero di anni d’anzianità maturati al 31.12.1995.

Conclusivamente, l’I.N.P.S. ha ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado n.730/2019, l’aliquota fissa del 44%, di cui all’art. 54, comma 1, deve ritenersi applicabile esclusivamente nei confronti di quei militari che abbiano maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di anzianità utile non alla data

del 31.12.1995 bensì alla data di definitiva cessazione dal servizio, in modo da rispettare la funzione essenzialmente perequativa, connaturata a tale disposizione “di favore”.

Peraltro, l'interpretazione restrittiva di tale norma non soltanto sarebbe conforme ai criteri ermeneutici enunziati nell'art. 12 delle Preleggi, in quanto aderente al dato letterale, ma sarebbe pienamente coerente con la sua “ratio”.

D'altronde, ove si aderisse ad un'interpretazione estensiva dell'art. 54, comma 1, si porrebbe l'ulteriore problema del riparto dell'aliquota di rendimento del 44% tra i periodi d'anzianità maturati sino al 31.12.1992 (per i quali essa dovrebbe applicarsi sulla base pensionabile costituita dall'ultima retribuzione) e quelli maturati dall'1.1.1993 al 31.12.1995 (per i quali essa dovrebbe applicarsi sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni), problema di assai difficile soluzione, non essendo rinvenibile in proposito alcuno specifico dettato normativo.

* * * * *

Nel costituirsi in giudizio, l' *omissis*, richiamando la prevalente giurisprudenza favorevole alle sue tesi, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dall'I.N.P.S. e la conferma della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni sarebbero giuridicamente fondate e pienamente condivisibili.

* * * * *

Con memoria di replica depositata il 4.7.2020, l'I.N.P.S. ha illustrato ancor più dettagliatamente le proprie tesi, insistendo per

l'accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza n.730/2019.

In particolare, l'Ente previdenziale:

ha stigmatizzato le molteplici incongruenze del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado e le conseguenze anomale e sinanche paradossali che deriverebbero dall'esecuzione della statuizione emessa in favore del soggetto interessato;

ha sottolineato la notevole rilevanza, in linea generale, della complessa problematica dedotta in giudizio, sia dal punto di vista giuridico-sistematico sia anche sotto il profilo economico-finanziario, in considerazione del cospicuo numero di militari interessati, versanti in situazioni analoghe a quella dell' *omissis*, e dei conseguenti ingenti oneri a carico delle finanze pubbliche;

in tale ottica, dopo aver osservato che la giurisprudenza in materia, sebbene si sia recentemente espressa in misura prevalente in favore dei militari interessati, non può ritenersi ancora definitivamente consolidata, ha auspicato che sia valutata da questa Sezione d'Appello (la quale viene chiamata ad affrontare, per la prima volta, la "vexata quaestio") anche l'eventualità di un deferimento alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di una questione di massima così articolata: se la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, in favore di un militare che sia cessato dal servizio con oltre venti anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni,

debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni d'anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

* * * * *

All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto.

DIRITTO

Al fine di pervenire ad una congrua risoluzione della "vexata quaestio" dedotta in giudizio, il Collegio Giudicante reputa necessario effettuare preliminarmente un'approfondita analisi letterale dell'intero art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, ponendo, altresì, tale normativa in stretta correlazione, sotto i profili sistematico e teleologico, con le disposizioni contenute nell'art. 52 del medesimo D.P.R.

A tal proposito, si osserva, in primo luogo, che l'art. 52, nel disciplinare il diritto del personale militare ad accedere al trattamento pensionistico normale (ipotesi ben diversa dall'accesso a quello privilegiato, correlato ad inabilità per causa di servizio), dispone, per quanto interessa specificamente in questa sede, che:

"L'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto un'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo" (1° comma);

“Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti d'età, il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente” (2° comma);

“L'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo” (3° comma);

“All'ufficiale, al sottufficiale ed al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito il diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto, purchè abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo” (5° comma).

Appare, quindi, evidente che il legislatore del 1973 ha inteso subordinare l'accesso dei militari al trattamento normale di quiescenza al possesso di determinati requisiti minimi di anzianità (utile e/od effettiva), individuati in rapporto alle diverse cause di cessazione dal servizio.

In particolare, risulta che, per i casi di cessazione dal servizio correlati a circostanze da ritenersi, comunque, riconducibili alla volontà del soggetto interessato (dimissioni per qualsiasi motivo; perdita del grado, all'esito di procedimento disciplinare attivato per gravi violazioni di doveri di servizio; decadenza per il venir meno del possesso di determinati requisiti soggettivi), il legislatore ha previsto la necessità del raggiungimento di un'anzianità (almeno venti anni di servizio effettivo) maggiore rispetto a quelle stabilite per l'accesso al

trattamento di quiescenza nei casi di cessazione non dipendenti dalla volontà del militare, ossia in quelli per raggiunti limiti d'età e per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio.

A sua volta, l'art. 54, nel disciplinare la misura del trattamento normale di pensione, dispone che:

“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile...” (1° comma);

“La percentuale di cui sopra è aumentata dell'1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” (2° comma);

“La pensione non può, comunque, superare l'80% della base pensionabile” (7° comma);

“Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite d'età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile” (9° comma).

Orbene, dal raffronto tra l'art. 52 (concernente l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico normale) e l'art. 54 (riguardante la misura del trattamento normale di pensione) si evince che:

in caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo con il possesso di un'anzianità inferiore ad un anno di servizio effettivo, al militare non spetta la pensione bensì l'indennità una tantum;

in caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti d'età, con il possesso di un'anzianità inferiore a quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo, la

pensione spettante al militare sarà parametrata al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile (ad esempio, con un'anzianità di 10 anni la pensione sarà pari al 22% mentre ai 14 anni essa corrisponderà al 30.8% della base pensionabile);

l'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado conseguono il diritto alla pensione normale soltanto se in possesso di un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo ed in tali casi la misura della pensione sarà pari al 44% della base pensionabile, ove l'anzianità ammonti a venti anni, con un incremento dell'1,80% per ogni anno ulteriore rispetto al ventesimo, salvo il limite massimo dell'80%.

Ciò premesso, appare evidente che la disposizione di cui all'art. 54, comma 1 (secondo la quale la misura della pensione normale spettante al militare che sia cessato dal servizio, avendo maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di anzianità utile, è pari, invariabilmente, al 44% della base pensionabile), una volta letta in combinato disposto con l'art. 52, risulta concretamente applicabile nei soli casi di definitivo collocamento in congedo non riconducibili alla volontà del militare, come quelli per raggiunti limiti d'età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio.

In sostanza, l'esegesi letterale e sistematica dell'art. 54, comma 1, conduce ad affermare che il legislatore del 1973 avesse inteso riservare l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% soltanto in favore di quei militari che:

fossero effettivamente e definitivamente cessati dal servizio (essendo, ovviamente, questo il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico);

avessero concretamente maturato il diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, specificamente stabiliti dall'art. 52;

fossero in possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.

Deve, quindi, ritenersi che, essendo finalizzata ad avvantaggiare, mediante la previsione di un'aliquota fissa, riferita ad un ben determinato arco temporale pluriennale, una specifica platea di militari, versanti, contestualmente, nelle condizioni di: essere precocemente cessati dal servizio per cause non riconducibili alla loro volontà; avere, comunque, conseguito il diritto alla pensione normale, secondo quanto disposto dall'art. 52; essere, altresì, in possesso, all'epoca del collocamento a riposo, di un'anzianità tassativamente ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, la disposizione di cui all'art. 54, comma 1°, presenta:

da un lato, profili di specialità sotto il profilo soggettivo, che non ne consentono l'applicazione al di fuori della limitata cerchia di militari, individuata dal legislatore come meritevole di particolare tutela sotto il profilo previdenziale;

da un altro lato, profili di eccezionalità dal punto di vista oggettivo, nella parte in cui fissa un'aliquota unica (il 44%) riferita ad un arco

temporale pluriennale, laddove altre norme contenute nello stesso art. 54 individuano aliquote differenziate in rapporto all'entità delle anzianità effettivamente possedute (più precisamente: il 2,20% annuo per le anzianità inferiori ai 15 anni, vantate da militari cessati dal servizio per limiti d'età; l'1,80% per ogni anno ulteriore rispetto al ventesimo, posseduto dal militare cessato dal servizio per qualsiasi causa).

Può, dunque, conclusivamente affermarsi che, se è vero che l'intero art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 regola, in linea generale, i trattamenti pensionistici normali spettanti ai militari nell'ambito del sistema "retributivo puro", è altrettanto vero che il 1° comma del medesimo art. 54, laddove individua un'aliquota fissa (il 44%) in rapporto ad un ben determinato arco temporale pluriennale, reca una disciplina speciale ed eccezionale, applicabile, in funzione essenzialmente perequativa (onde garantire un congruo trattamento minimo di pensione), esclusivamente agli ambiti soggettivi sopra delineati, ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare tutela dal punto di vista previdenziale.

D'altro canto, onde scalfire la validità di tali conclusioni non può essere efficacemente contrapposta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata (che, a sua volta, fa rinvio alla giurisprudenza prevalente), secondo cui l'applicabilità generalizzata a tutte le pensioni militari del 1° comma dell'art. 54, ove si prevede l'aliquota fissa del 44% per l'arco d'anzianità dal quindicesimo al ventesimo anno, troverebbe indirettamente conferma in quanto disposto al 2°

comma del medesimo art. 54, secondo cui: “La percentuale di cui sopra (ossia il 44%) è aumentata dell’1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

A tal proposito, si osserva che all’individuazione del 44% quale aliquota da applicarsi in sede di liquidazione delle pensioni militari rapportate a venti anni di servizio utile, aliquota da incrementarsi dell’1,80% per ogni anno ulteriore rispetto al ventesimo, si perviene agevolmente anche valorizzando quanto disposto dal 9° comma dell’art. 54, secondo cui: “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite d’età, senza aver maturato l’anzianità prevista nel 1° comma dell’art. 52, la pensione è pari al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

Infatti, moltiplicando l’aliquota del 2,20% per 20 anni si ottiene esattamente il risultato del 44%, cui, in caso d’anzianità superiore a 20 anni, va ad aggiungersi l’1,80% per ogni anno ulteriore rispetto al ventesimo.

D’altro canto, raffrontando parallelamente la misura della pensione normale spettante al militare in possesso di un’anzianità utile di venti anni con la misura della pensione dovuta al dipendente civile in possesso d’identica anzianità, risulta che, per effetto di quanto previsto dall’art. 44 del D.P.R. n.1092/1973, anche a quest’ultimo, al compimento del ventesimo anno, spetta una pensione parametrata al 44% della base pensionabile.

Infatti, all’aliquota del 35%, riferita all’anzianità di quindici anni di

servizio, si aggiunge il 9% (1,80% moltiplicato per i cinque anni utili oltre il quindicesimo).

Peraltro, per ogni anno utile oltre il ventesimo, sia per le pensioni spettanti ai dipendenti militari che per quelle dovute ai dipendenti civili dello Stato, all'aliquota del 44% va sempre aggiunto l'1,80%.

In sostanza, neppure dal combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 può trarsi la conclusione che il suddetto 1° comma, nella parte in cui individua l'aliquota fissa del 44% per l'arco temporale dal quindicesimo al ventesimo anno d'anzianità, possa essere applicato a tutte le pensioni militari in via generalizzata, ossia al di fuori degli specifici ambiti soggettivi, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela (militari definitivamente cessati dal servizio, con modesta anzianità, per cause indipendenti dalla loro volontà).

Le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla limitata portata applicativa dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973 nell'ambito del regime pensionistico di tipo "retributivo puro", disciplinato dal medesimo D.P.R., assumeranno, come si vedrà, valenza determinante nel prosieguo del percorso argomentativo, volto all'individuazione della corretta soluzione da darsi alla questione controversa oggetto del presente giudizio, che può così sintetizzarsi: se la "quota retributiva" di una pensione liquidata con il "sistema misto", in favore di un militare che sia cessato dal servizio con oltre venti anni d'anzianità e che al 31.12.1995 vantava un'anzianità utile ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata

invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile oppure se tale quota retributiva debba essere determinata sulla base dell'effettivo numero di anni d'anzianità posseduti al 31.12.1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

A tal proposito, deve rammentarsi che la L. n.335/1995, nel riformare profondamente l'ordinamento pensionistico, mediante l'introduzione, con decorrenza dall'1.1.1996, del sistema di calcolo denominato "contributivo" anche nei riguardi dei dipendenti pubblici, ha, tuttavia, stabilito all'art. 1, comma 12, che: "Per i lavoratori che alla data del 31.12.1995 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata dalla somma:

A) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995, calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla suddetta data;

B) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolato secondo il sistema contributivo".

Orbene, ad avviso di questa Corte, dall'esegesi letterale di tale disposizione si evince:

in primo luogo, che, ai fini del calcolo della "quota retributiva" della "pensione mista" (cosiddetta "quota A"), la locuzione "anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995" si riferisce inequivocabilmente ad "anzianità concretamente maturate dal soggetto interessato", ossia al reale possesso di un determinato numero di anni di servizio

utili ai fini di quiescenza, e non ad anzianità meramente “convenzionali”, frutto di “fictio juris”;

in secondo luogo, che, nel determinare la quota di pensione corrispondente alle anzianità realmente acquisite anteriormente al 31.12.1995, non può prescindersi dal tener conto delle peculiari caratteristiche del sistema “retributivo puro”, come delineate dalle norme vigenti antecedentemente a tale data.

Orbene, esaminando la fattispecie relativa ad *omissis*, risulta che il medesimo:

fu collocato a riposo, in qualità di sottufficiale dell'Esercito, con decorrenza dal 29.1.2015, possedendo un'anzianità di servizio utile pari complessivamente ad anni 36 e mesi 10;

al 31.12.1995 vantava un'anzianità utile di anni 15, mesi 4 e giorni 22;

essendo, dunque, in possesso, al 31.12.1995, di un'anzianità inferiore ai 18 anni, va ricompreso, ai fini pensionistici, tra i soggetti destinatari del sistema “misto”, previsto dall'art. 1, comma 12, della L. n.335/1995.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante rileva che l' *omissis* non rientra affatto nella limitata platea dei militari, per i quali il legislatore del 1973 aveva dettato, in funzione essenzialmente perequativa (onde assicurare loro un congruo trattamento minimo di pensione, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, avvenuta con il possesso di una modesta anzianità), la disciplina, da ritenersi speciale ed eccezionale, contenuta nell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092,

consistente nell'individuazione di un'aliquota fissa (pari al 44% della base pensionabile) riferita ad un ben determinato arco temporale pluriennale.

Infatti, l' *omissis*, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, non era in possesso di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni bensì di ben 36 anni e 10 mesi di servizio utile.

Se, dunque, nell'ipotesi di liquidazione della sua pensione integralmente con il sistema "retributivo puro", l' *omissis* non avrebbe potuto concretamente fruire (essendo cessato dal servizio con un'anzianità utile ben superiore ai venti anni) della speciale ed eccezionale disposizione di favore contenuta nell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973, tanto meno può ritenersi (come, invece, opinato dal Giudice di primo grado) che tale disposizione vada applicata (palesamente al di fuori dei ristretti ambiti soggettivi, per i quali era stata specificamente dettata dal legislatore) ai soli fini della determinazione della "quota retributiva" della pensione "mista", spettante all' *omissis* con decorrenza dal 29.1.2015.

Invero, appare irrazionale e sinanche arbitraria l'applicazione generalizzata di una norma, quale l'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973, che era stata dettata dal legislatore con chiaro riferimento ad un ambito ben delimitato sotto il profilo soggettivo e per il perseguimento di peculiari finalità perequative, in un contesto giuridico ben diverso, concretizzatosi successivamente, nonché in favore di soggetti che non ne avrebbero potuto effettivamente fruire in quello originario.

Il Collegio Giudicante reputa, altresì, che, proprio per tali ragioni, l'applicazione generalizzata dell'art. 54, comma 1 (formulato dal legislatore nell'ambito del sistema "retributivo puro"), alla fattispecie riguardante l' *omissis* (come a quelle relative a militari versanti in situazioni analoghe) si pone in contrasto con l'art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, in cui, ai fini del calcolo della "quota retributiva" di una "pensione mista" (cosiddetta "quota A"), da un lato, si fa riferimento ad anzianità concretamente "acquisite" dal soggetto interessato al 31.12.1995, ossia al reale possesso di un determinato numero di anni di servizio utili ai fini di quiescenza, e non ad anzianità "convenzionali", frutto di "fictio juris", e, da un altro lato, si stabilisce che non possa prescindersi dalle peculiari caratteristiche (e, quindi, anche dai limiti di applicabilità) di ciascuna delle norme disciplinanti il sistema "retributivo puro", vigenti antecedentemente a tale data.

Nella medesima ottica, il Collegio Giudicante osserva che un'ulteriore conferma dell'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto, in favore dell' *omissis*, il Giudice di primo grado si trae dalle conseguenze incongrue e persino paradossali che esse comportano.

Infatti, considerato che, in base a quanto disposto dal Giudice di primo grado, la "quota retributiva" della "pensione mista" spettante all' *omissis* (militare in possesso, alla data del 31.12.1995, di un'anzianità utile di anni 15, mesi 4, e giorni 22 e rimasto in servizio sino al 29.1.2015, quando aveva maturato un'anzianità complessiva di anni 36 e mesi 10) dovrebbe essere parametrata, in applicazione dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973, al 44% della base

pensionabile (come se il medesimo *omissis*, nell'ambito del sistema retributivo puro, fosse effettivamente cessato dal servizio il 31.12.1995 con un'anzianità utile di anni venti), appare evidente che, in concreto, la porzione d'anzianità intercorrente tra anni 15, mesi 4 e giorni 22 ed anni 20 verrebbe ad essere oggetto di una duplice valorizzazione ai fini pensionistici e ciò in palese contrasto non soltanto con elementari canoni di razionalità ma anche con quanto tassativamente disposto dall'art. 6 del D.P.R. n.1092/1973, secondo cui:

“Un periodo di attività lavorativa che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi è valutato una sola volta, in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza”.

Più in particolare, la porzione di anzianità intercorrente tra anni 15, mesi 4 e giorni 22 ed anni 20 (porzione, come già detto, non concretamente posseduta dall' *omissis* al 31.12.1995 e da lui maturata soltanto successivamente):

da un lato, verrebbe ad essere utilizzata, proprio per effetto dell'applicazione dell'aliquota fissa del 44%, di cui all'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973 (come già detto, al di fuori degli specifici ambiti soggettivi per i quali essa era stata prevista dal legislatore nonché delle peculiari finalità da esso perseguite), in sede di quantificazione della “quota retributiva”, che, nel sistema di “pensione mista”, disciplinato dall'art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, va

liquidata in favore dei soggetti che al 31.12.1995 vantavano un'anzianità inferiore a 18 anni;

da un altro lato, rientrerebbe (in quanto effettivamente maturata dopo il 31.12.1995) nel calcolo della "quota contributiva", da effettuarsi con riferimento alle anzianità acquisite dall'1.1.1996 in poi.

In pratica, in sede di liquidazione in suo favore della "pensione mista", di cui all'art. 1, comma 12, della L. n.335/1995 (normativa notoriamente finalizzata alla razionalizzazione ed alla riduzione dell'ingente spesa previdenziale), l' *omissis* si troverebbe a fruire, per effetto della contestuale valorizzazione, nell'ambito di due quote diverse (rispettivamente, retributiva e contributiva), della medesima porzione d'anzianità, di un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto, ove quella porzione d'anzianità fosse stata valutata soltanto nell'ambito del (più favorevole) sistema "retributivo puro", in vigore anteriormente alla riforma introdotta dalla L. n.335/1995, con conseguente palese frustrazione degli scopi di tale riforma e con percezione, da parte dell' *omissis*, di un beneficio pensionistico privo di razionale giustificazione giuridica nonchè comportante un significativo aggravio per le finanze pubbliche.

Il Collegio Giudicante reputa, pertanto, che debba essere riformata la sentenza n.730/2019, con la quale il Giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto dall' *omissis* avverso il provvedimento emesso nei suoi riguardi dall'I.N.P.S., ha riconosciuto il diritto del medesimo ad ottenere la rideterminazione della

“pensione mista”, di cui all’art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, con l’applicazione, per il computo della “quota retributiva”, ossia di quella rapportata alle anzianità maturate sino al 31.12.1995, dell’aliquota fissa del 44%, di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973.

Infatti, per le ragioni sopra dettagliatamente illustrate, deve ritenersi giuridicamente erronea l’opzione interpretativa secondo cui, nei casi d’anzianità utile ricompresa, alla data del 31.12.1995, tra i 15 ed i 18 anni, l’aliquota per il calcolo della “quota retributiva” delle pensioni spettanti a tutti i militari (anche se cessati dal servizio in epoca successiva e con anzianità complessive ben maggiori) andrebbe individuata necessariamente in quella fissa del 44%, che, in realtà, era stata prevista dal legislatore, nell’ambito del sistema “retributivo puro”, soltanto per ipotesi ben delimitate dal punto di vista soggettivo e per il perseguimento di peculiari finalità di natura perequativa.

Acclarata, dunque, la giuridica infondatezza della tesi sostenuta (con il conforto della prevalente giurisprudenza) dal Giudice di primo grado, questa Sezione d’Appello reputa, in linea generale, che tale “quota retributiva” di pensione debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni d’anzianità posseduti dal militare interessato alla data del 31.12.1995, con applicazione del relativo coefficiente di rendimento per ogni anno utile.

Ad avviso di questa Corte, tale coefficiente va ragionevolmente individuato (rimanendo, ovviamente, impregiudicate le singole fattispecie concrete, in cui, come nel caso riguardante l’ *omissis*, l’Amministrazione abbia eventualmente già emesso un

provvedimento pensionistico definitivo in senso più favorevole per il soggetto interessato) nel 2,20% annuo e ciò tenuto conto:

da un lato, di quanto espressamente disposto dall'art. 54, comma 9, del D.P.R. n.1092/1973;

da un altro lato, della assai significativa circostanza che, dividendo per venti l'aliquota del 44% (alla cui fruizione, in linea generale, hanno, comunque, diritto, ai fini pensionistici, indistintamente tutti i militari in possesso di un'anzianità di venti anni di servizio), si perviene esattamente al risultato del 2,20% annuo.

* * * * *

Considerata la particolare complessità della "vexata quaestio", relativamente alla quale risulta essersi recentemente formato un orientamento giurisprudenziale maggioritario di segno diverso rispetto a quello seguito da questa Sezione d'Appello, si reputa congrua la compensazione tra le parti delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall'I.N.P.S., annulla la sentenza n.730/2019, emessa in favore dell'ex militare omissis dalla Sezione di primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 luglio 2020.

L'ESTENSORE

f.to (Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

f.to (Giuseppe Aloisio)

Depositata in Segreteria
Palermo, 03/08/2020
Il Funzionario Preposto
f.to (Dott.ssa Pietra Allegra)